

APPROFONDIMENTO CIVILE

TUN: alla Cassazione l'arduo compito (ex art. 363-bis c.p.c.) di risolvere il conflitto sull'applicazione della TUN o delle Tabelle milanesi e sulla connessa retroattività

Data pubblicazione: 28/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La **Cassazione** è chiamata a chiarire se la **Tabella Unica Nazionale** per il **risarcimento del danno non patrimoniale** si applichi anche ai sinistri anteriori al **5 marzo 2025**. Analisi dell'ordinanza del **Tribunale di Milano** e delle implicazioni giuridiche.

Introduzione

Con l'ordinanza del 18 luglio 2025, la sezione X civile del Tribunale di Milano (estensore Spera) ha sollevato una questione interpretativa di rilievo sistematico, disponendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'**art. 363-bis c.p.c.**, introdotto dalla riforma Cartabia. Oggetto del rinvio è l'ambito di applicazione temporale della Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni gravi derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, come prevista dal **D.P.R. 12/2025** e dall'**art. 138 Codice delle Assicurazioni Private (CAP)**.

L'interrogativo centrale è se tale tabella possa applicarsi anche ai sinistri verificatisi anteriormente al **5 marzo 2025**, data di sua entrata in vigore. Il nodo interpretativo ha generato ampio dibattito dottrinale e un significativo contrasto giurisprudenziale.

Il quadro normativo: tra certezza e interpretazione estensiva

L'art. 5 del D.P.R. 12/2025 stabilisce espressamente l'efficacia della Tabella Unica a partire dal **5 marzo 2025**, mentre **l'art. 138 CAP** ne definisce l'ambito oggettivo, limitandolo a danni da responsabilità civile auto e sanitaria.

Tuttavia, la **Cassazione (sent. n. 11319/2025)** ha già affermato in via incidentale che la **TUN** esprime valori equitativi di fonte superiore, in quanto provenienti dal legislatore, e che quindi potrebbe essere utilizzata in via analogica o sussidiaria anche per fatti anteriori, come parametro equitativo conforme all'**art. 1226 c.c.**

In tale prospettiva, la Tabella di legge diventerebbe un riferimento unificante per la giurisprudenza di merito, in un'ottica di maggiore uniformità valutativa tra casi analoghi.

L'importanza del rinvio pregiudiziale e la funzione della riforma Cartabia

Il Tribunale di Milano si avvale dello strumento innovativo del rinvio pregiudiziale introdotto dalla riforma Cartabia, che consente ai giudici di merito di sottoporre alla Suprema Corte una questione di diritto:

di difficile interpretazione; rilevante per la decisione del caso concreto; priva di precedenti risolutivi da parte della Cassazione.

L'obiettivo è favorire un dialogo ermeneutico preventivo tra giudici di merito e di legittimità, volto a scongiurare incertezze applicative in una materia che ha ricadute significative sul piano economico e sociale.

Il caso concreto: la discrepanza tra TUN e Tabelle milanesi

Il caso all'esame del Tribunale di Milano riguarda un incidente stradale del 2021, con danno superiore al 9%. L'applicazione della TUN comporterebbe una riduzione risarcitoria di circa 20.000 euro rispetto a quanto previsto dalle Tabelle milanesi 2024, sia per la componente biologica che per quella temporanea.

In particolare, le differenze liquidative riguardano anche la personalizzazione del danno e la componente morale, rispetto alle quali la **TUN** prevede parametri più restrittivi. Ciò mette in discussione la tenuta costituzionale del principio di integrale risarcimento, **ex art. 32 Cost. e art. 2059 c.c.**

I quesiti sottoposti alla Corte di Cassazione

Il Tribunale ha articolato tre quesiti, tutti centrati sul corretto parametro di riferimento che il giudice deve adottare nella liquidazione del danno non patrimoniale.

1. Obbligatorietà delle Tabelle milanesi :

*se, per evitare la violazione di legge, il giudice debba continuare ad applicare le Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (Ed. 2024), considerate parametro di conformità ai sensi degli **artt. 1226 e 2056 c.c. dalla Cassazione (sent. n. 12408/2011 e n. 10579/2021).**;*

2. Obbligatorietà della TUN:

se, dopo l'emanazione del D.P.R. 12/2025, debba invece considerarsi la TUN il nuovo parametro legale, prevalente anche per fatti anteriori, in forza del principio di uniformità e legalità risarcitoria;

3. Libertà di scelta motivata del giudice:

se il giudice possa optare, con adeguata motivazione, tra TUN e Tabelle milanesi, in funzione delle peculiarità del caso concreto, conservando un margine di discrezionalità valutativa;

Considerazioni conclusive e scenari futuri

Il rinvio pregiudiziale sollecita un intervento chiarificatore e sistematico della Cassazione. L'auspicio è che la Suprema Corte possa fornire una soluzione netta, capace di bilanciare l'esigenza di uniformità risarcitoria con quella di tutela effettiva del diritto alla salute e del principio di personalizzazione del danno.

La questione tocca anche aspetti costituzionali e sovranazionali, implicando un confronto con il principio di tutela integrale e personalizzata del danno alla persona, riconosciuto anche dalla **Corte EDU**.

Una decisione troppo rigida potrebbe mettere a rischio il principio di equità sostanziale, mentre un'eccessiva apertura all'autonomia del giudice potrebbe vanificare gli sforzi di standardizzazione legislativa. È dunque su questo crinale che si gioca il futuro equilibrio tra certezza del diritto e giustizia del caso concreto.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno